



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA

Approvato con determinazione commissariale n. 13 dell'01.09.2006 e modificato con deliberazione di Giunta Camerale n. 45 del 19.11.2008, con deliberazione di Giunta Camerale n. 70 del 19.05.2009, con deliberazione di Giunta Camerale n. 116 del 19.12.2011 e con Deliberazione di Giunta Camerale n. 9 del 03.07.2017

ART.1 Oggetto del regolamento

1. Nel rispetto della legislazione vigente, nonché dell'art. 28 dello Statuto, il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi individuali esterni a soggetti dotati di specifiche professionalità, per l'espletamento di funzioni e compiti di assistenza e di consulenza o per la esecuzione di specifici progetti e di altre prestazioni tecniche e/o scientifiche.

ART. 2 Disposizioni comuni

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono conferiti ricorrendo i seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - e) deve sussistere la relativa copertura finanziaria.
2. Gli incarichi sono rinnovabili per un periodo uguale a quello iniziale solo quando perdurino le condizioni che ne hanno giustificato l'iniziale conferimento.
3. Dell'attività svolta nell'espletamento degli incarichi di cui al presente regolamento deve essere prodotta, al fine della prestazione, idonea relazione dalla quale risultino attuate le prestazioni professionali richieste nell'atto di conferimento.

ART.3 Oggetto degli incarichi

1. Il presente regolamento disciplina gli incarichi conferiti per l'espletamento, nell'interesse e per conto della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, delle attività definibili come di esercizio delle attività intellettuali disciplinate dagli artt. 2222 e 2229 e segg. del Codice Civile.
2. Oggetto degli incarichi possono essere:

- a) le attività di assistenza e di consulenza giuridica e legale, compresa la rappresentanza in giudizio in singole cause pendenti davanti al giudice ordinario e amministrativo;
- b) le attività di consulenza e di assistenza economica, contabile, tributaria e assicurativa;
- c) le attività di assistenza e di consulenza informativa ed organizzativa prestata per la formulazione di programmi e di progetti di riqualificazione degli uffici e dei servizi camerali;
- d) ogni altra attività diretta allo studio e alla soluzione di problemi di particolare importanza attinenti agli affari di competenza degli organi istituzionali della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura e non riconducibili alla normale attività degli uffici camerali.

ART. 4 Ambito di conferibilità degli incarichi professionali

1. Il ricorso agli incarichi di cui al presente regolamento può aver luogo:
 - a) per attività professionali per le quali sia richiesta una particolare qualificazione professionale non posseduta dai dirigenti in servizio di ruolo o a contratto;
 - b) per attività progettuali o di studio scientifico richiedenti un'alta specializzazione economica, giuridica, culturale, tecnica o scientifica che, proprio in ragione delle sue caratteristiche, non può essere richiesta ai dirigenti camerali, in quanto largamente esorbitante dai loro compiti e funzioni istituzionali;
 - c) quando per particolari situazioni straordinarie della vita istituzionale della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura non sia possibile o sufficiente l'apporto degli uffici e dei servizi camerali.
 - d) per analisi, consulenza, comunicazione istituzionale e coordinamento delle relazioni esterne dell'Ente camerale

Art. 5 Soggetti degli incarichi

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere conferiti:
 - a) a persone iscritte agli albi e ordini ovvero a soggetti professionalmente qualificati per attività specifiche delle prestazioni richieste;
 - b) a docenti universitari o a esperti della ricerca scientifica cui sia riconosciuta una specifica competenza;
 - c) ad istituti o enti di studio e progettazione che, per le loro caratteristiche, diano fondato affidamento circa lo svolgimento dei compiti specifici loro assegnati; d) alle università o alle loro strutture organizzative interne.

Art. 6 Procedure comparative per il conferimento degli incarichi

1. Ai fini di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa e per garantire il massimo di professionalità degli incarichi, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, predispone in conformità a quanto disposto dall'art. 32 del DL 4 luglio 2006 n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione.
2. A tal fine la Camera di Commercio di Cosenza emanerà quando ne ravvisi la necessità apposito bando di selezione finalizzato alla scelta dei soggetti professionali a cui conferire l'incarico.
3. Il Bando e/o l'Avviso deve contenere:
 - a) i termini e i contenuti della domanda che gli interessati debbono presentare per ottenere l'ammissione all'elenco;
 - b) la produzione del curriculum, da allegare alla domanda;
 - c) la predeterminazione dei criteri per la formazione comparativa degli elenchi.
4. Le domande e le allegate documentazioni sono esaminate da una commissione composta **dal Segretario Generale, o suo delegato, e da due componenti scelti tra i dirigenti e i funzionari della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di**

Cosenza, nominati dal Segretario Generale sentito il Presidente, che predispone analitica valutazione comparativa delle domande pervenute.

5. Sulla base dell'elenco predisposto ai sensi del comma precedente, la Giunta camerale delibera l'elenco e il Presidente conferisce i singoli incarichi previsti dal Bando e/o Avviso pubblico.
6. Successivamente l'Ente camerale, procederà alla stipula della relativa convenzione.
7. L'Amministrazione camerale rende noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati, accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi degli incarichi conferiti, indicando l'oggetto, la durata e il compenso.

ART. 7 Delibera di conferimento dell'incarico

1. Il Presidente conferisce gli incarichi, previa deliberazione della Giunta Camerale.
2. La Giunta Camerale, salvo motivata scelta difforme che tenga conto della eccezionalità dell'incarico e della professionalità che esso richiede, si impegna a conferire gli incarichi ai soggetti compresi nell'elenco formato ai sensi del presente regolamento.
3. La deliberazione di affidamento dell'incarico deve indicare gli elementi giustificativi della scelta, con menzione espressa della qualificazione, dell'esperienza professionale dell'incaricato o dell'organismo prescelto, oltre al compenso previsto, alle modalità di pagamento, alle modalità e al termine di esecuzione dell'incarico.

ART. 8 Incarichi legali

Gli incaricati professionali previsti nel presente regolamento debbono essere di norma conferiti con convenzioni, previa deliberazione motivata della Giunta Camerale. Gli incarichi conferiti a legali esterni per vertenze giudiziarie di ogni ordine e grado, a prescindere dalla posizione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nella causa, nonché gli incarichi a notai per rogiti o autenticazioni vanno affidati previa iscrizione negli appositi elenchi tenuti presso la Camera di Commercio. Le modalità di svolgimento dell'incarico e la relativa tariffa sono determinati ai sensi dell'art. 9 del DL 1/2012 convertito in Legge 27/2012 e dell'art. 13 della Legge n. 247 del 31.12.2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense); le stesse sono contenute nel disciplinare di incarico stipulato tra l'Ente ed il professionista incaricato.

ART. 9 Prestazioni non soggette a convenzione

Abrogato

(Testo previgente: Non sono da considerare assoggettabili a convenzione e comunque rimangono di competenza della Giunta:

- a) *gli incarichi in ordine a pareri tecnici, giuridico o legali di natura complessa, esperibili in tempi rapidi su materie e questioni che non trovino adeguata specializzazione negli uffici camerale;*
- b) *gli incarichi per modeste attività professionali che si esauriscono in tempi brevi e comunque entro un periodo massimo di mesi quattro, con un limite di spesa di Euro 2.500,00.*

2) Il provvedimento di conferimento degli incarichi contemplati nelle lettere a), b) e c) del precedente comma deve prevedere i relativi compensi nonché i tempi ed i modi di espletamento della prestazione).

ART. 10 Modalità di svolgimento degli incarichi

- 1) Gli incaricati possono operare individualmente o in forma coordinata tra loro.
- 2) Ai fini dell'espletamento dell'incarico loro conferito essi hanno facoltà di accesso agli uffici ed agli atti dell'Ente camerale, previa comunicazione al Presidente e al Segretario Generale, nonché di sentire i Dirigenti responsabili degli uffici medesimi.
- 3) La corresponsione dei compensi corrispettivi dell'incarico professionale viene effettuata di norma al termine dell'incarico. La delibera di conferimento può tuttavia disporre che il compenso venga corrisposto a scadenze predeterminate nel corso dell'espletamento dell'incarico.

ART. 11 Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si richiamano le disposizioni legislative previste in materia dal D.lgs n. 165/2001 come modificato dal D.L. n. 233/06, convertito con modificazioni dalla Legge 248/2006, dalla Legge 244/2007, dal D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008.